

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione – fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Premesso

che con ricorso depositato il 31.1.2013 a società XXX proponeva domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 LF;

che con decreto in data 21/22.2.2013 questo Tribunale concedeva il termine di 90 giorni per l'integrazione della domanda, successivamente prorogato di altri 30 giorni;

che con istanza depositata in data 20.5.2013 la società ricorrente chiedeva autorizzarsi lo scioglimento o in subordine la sospensione ex art.169-*bis* comma 1 LF di n.2 contratti di *factoring* in corso di esecuzione con M. L. & F. e con C. F. S.P.A.;

che, in seguito alla notifica della predetta istanza alle controparti contrattuali, non venivano presentate osservazioni nel termine stabilito del 4.6.2013;

RITENUTA

accoglibile allo stato, non essendo ancora integrata la documentazione del concordato, l'istanza di sospensione come sopra proposta, risultando evidente la convenienza per la massa dei creditori in ragione della non opponibilità in compensazione alla stessa dei crediti maturati dalle società di *factoring* per un importo di circa € 11.550.000,00;

AUTORIZZA

la sospensione per sessanta giorni dei contratti di *factoring* in corso di esecuzione con M. L. & F. e con C. F. S.P.A.

Bergamo, 6.6.2013.